



30 GEN. 2008

A tutto il Personale Docente
LORO SEDE

Prot. n° 5505/044

OGGETTO: NUOVO "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO PIENO"

Comunico che con D.R. n°141 del 28/12/2007 è stato emanato il nuovo "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO PIENO", che sostituisce integralmente il precedente e che ha immediata efficacia a decorrere dalla data del predetto provvedimento.

Dallo stesso emergono le seguenti novità interessanti e sostanziali:

•Art.3 -Casi di esclusione dalle procedure di autorizzazione- comma2 (lett.g):

sono esclusi, in quanto rientrano nei compiti e doveri d'ufficio, gli incarichi negli organi di governo delle autonomie territoriali.

•Art.4 -Casi in cui l'autorizzazione è necessaria- comma 2:

per gli incarichi il cui importo rientri nel limite di 3000 € è previsto che non sia più necessario richiedere l'autorizzazione considerando che gli stessi incarichi non si presumono tali da dare luogo a situazioni di incompatibilità. In questi casi, il docente dà preventiva comunicazione degli elementi identificativi dell'incarico al Preside della Facoltà di appartenenza e contemporaneamente all'Ufficio Amministrazione Personale Docente.

A questo proposito evidenzio che non possono essere assolutamente omessi l'importo del compenso e la descrizione particolareggiata dell'oggetto dell'incarico al fine di identificarne, senza margine di errore, la regola applicativa.

Il Preside della Facoltà di appartenenza, può vietarne lo svolgimento e/o la prosecuzione quando non risulti garantito da parte del docente l'assolvimento dei

propri compiti istituzionali. Di tale eventuale diniego e/o assenso ne deve essere informato tempestivamente l'Ufficio Amministrazione Personale Docente.

●Art.5 -Casi in cui l'autorizzazione non può essere concessa- comma 2 e seguenti:

viene ribadito quanto già previsto dall'art 11 DPR 382/80, che l'autorizzazione non può essere concessa per l'esercizio del commercio e dell'industria o di libere professioni.

●Art.6 -Limite sull'importo dei compensi- comma 4:

fermo restando il controllo del Dipartimento della Funzione Pubblica, previsto dalla Legge 662/1996 art.1 comma 123, sul limite del totale dei compensi oltre i quali il 50% dell'importo deve essere versato all'Università, il docente che nell'anno precedente abbia percepito compensi superiori a € 103.000,29 è tenuto a rilasciare all'Ateneo entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, da cui risulti comunque l'entità dei compensi percepiti nell'anno precedente.

●Art.7 -Procedura di Autorizzazione-

comma 3:

il parere del Preside della Facoltà di appartenenza, quando trattasi di autorizzazioni concesse dal Rettore, dovrà contenere la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali del docente. Inoltre evidenzio il richiamo al termine perentorio di 30 giorni, così come previsto dalla legge entro il quale il Rettore decide.

comma 5:

Decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

A tal fine raccomando alle SS. LL. di voler presentare la richiesta di autorizzazione preventivamente e con un congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'inizio dell'incarico, in modo da consentire all'Amministrazione di effettuare per tempo le necessarie valutazioni prima di pronunciarsi, nel rispetto del termine prescritto.

A tal proposito, ricordo le sanzioni previste dalla norma vigente e in particolare dall'art.8 del Regolamento di questo Ateneo:

“Nel caso di docenti che svolgano incarichi diversamente da come autorizzati, ovvero incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, sul bilancio dell'Università. In tale ipotesi si provvederà a notificare l'infrazione ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche alla Guardia di Finanza, per le finalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165”.

La procedura di autorizzazione per le supplenze fuori sede resta regolamentata dalla normativa in materia, di cui all' art.9 della L.18.3.1958 n.311.

I format delle richieste e delle dichiarazioni prescritte sono rintracciabili all'indirizzo: http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/, dov'è possibile consultare anche il nuovo "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO PIENO".

Il personale dell'ufficio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni in proposito.

Sig.ra Patrizia Ciacci- tel. 0577232376, @mail:ciaccip@unisi.it;

Dott.ssa Samantha Tufariello- tel. 0577232396, @mail: tufariello@unisi.it.

IL RETTORE



Rh